

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di RIMINI, Dott.  nella causa civile R.G. n.1011 / 2023
vertente tra
- Avv. PAOLO GHISELLI
-OPPONENTE-
contro
PREFETTURA - UTG DI RIMINI (CF 91044110400) COMUNE DI RIMINI null (CF 00304260409)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)
-OPPOSTA-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot.
emessa dalla Prefettura di Rimini
per violazione dell'art. 186 /2° comma lett. A del CdS., arrecante la sospensione della

patente di guida per mesi tre. L'opponente, in estrema sintesi, ha l'insussistenza della violazione contestata considerato il parere medico legale del proprio consulente, dott. il quale, fondandosi prevalentemente sulla patologia da reflusso gastro esofageo di cui è affetto l'opponente, ha rappresentato che questa, nel momento in cui dà origine ad un rigurgito come lamentato dal ricorrente, può influire sul test. Inoltre lo strumento sarebbe permeabile alle condizioni ambientali e a circostanze di metodo di assunzione non corrette come quella di non consentire al soggetto controllato di sciacquarsi la bocca. Infine lo strumento risulterebbe inaffidabile per una misurazione così lievemente al di sopra della soglia di non punibilità (0,52 g/l) in assenza di sintomatologia specifica. La Prefettura di Rimini si è costituita tramite il Comune di Rimini, replicando in maniera argomentata. La fase istruttoria è stata caratterizzata dalla relazione medico legale e da quella tecnica afferente lo strumento etilometro depositate dal ricorrente.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata in relazione alla ragione più liquida ricavata dalla consulenza medico legale allegata dall'opponente. Il dott. documentazione sanitaria afferente l'opponente ( allegata), ha dato atto di una significativa patologia gastro – esofagea caratterizzata da numerosi episodi di reflusso di tipo acido. In tale contesto il dott. di rigurgito acido come quello denunciato dall'opponente potrebbe avere influito sul test, producendo in pratica un falso positivo. Pertanto, seppure con la formula dubitativa di cui all'art. 6 comma 11 del dlgs n. 150/2011 che il caso richiede e comunque fondata su un dato obbiettivo della malattia di cui è affetto unita alla circostanza che il tasso alcolico lecito sia stato superato di una minima entità, non può escludersi che la rilevazione strumentale ovvero lo sconfinamento minimo dalla soglia consentita sia riconducibile ad un evento collegato a detta patologia. Per tutti tali motivi il ricorso appare fondato e va accolto. E' corretto compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della particolare motivazione fondata su parere specialistico medico che non poteva fare parte del bagaglio tecnico degli accertatori. Il carico di lavoro e la complessità della questione trattata legittimano il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

## P.Q.M.

## Visto l'art. 429 c.p.c.

Il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro la Prefettura di Rimini, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto; compensa integralmente le spese di lite. Visto l'art. 429/1° comma c.p.c., fissa giorni 60 per il deposito della sentenza. Così deciso in RIMINI il 30-4-2024

Il Giudice di Pace